

Università degli Studi di Sassari
Regolamento di Ateneo sui Corsi di Dottorato di ricerca

Art. 1

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di istituzione e funzionamento dei Corsi di Dottorato di ricerca dell'Università, nel rispetto dei criteri e dei requisiti indicati dalla normativa vigente.
2. Ai fini del presente Regolamento si intendono, qui e di seguito:
 - a) per regolamenti, i regolamenti emanati dalle Università e altri enti di ricerca di cui all'articolo 2, comma 1, DM 14 dicembre 2021, n. 226;
 - b) per ministro e per ministero, il Ministro e il Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR);
 - c) per Ateneo, l'Università degli Studi di Sassari;
 - d) per ANVUR, l'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca.

Art. 2

Finalità dei Corsi di Dottorato di ricerca

1. Il Dottorato di ricerca fornisce le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione, anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche e dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività.

Art. 3

Durata dei Corsi, articolazione, attivazione e accreditamento

1. I Corsi di Dottorato di ricerca hanno durata non inferiore a tre anni, fatti salvi i casi di cui all'art. 12 del presente Regolamento. L'istituzione di un Corso di Dottorato richiede la consultazione delle parti interessate e la pianificazione e l'organizzazione di attività formative e di ricerca per i dottorandi. Il corso svolge un'attività periodica di consultazione delle parti sociali.
2. Il percorso formativo dei dottorandi è formulato ed espresso in 60 crediti di formazione alla ricerca (CFR) annuali. Il CFR, in termini di impegno orario complessivo per studente, è equivalente al CFU (Credito Formativo Universitario) di cui all'art. 4 del regolamento didattico di Ateneo. I CFR si acquisiscono tramite attività didattica e di ricerca, pubblicazioni, presentazione di lavori a congressi e convegni e attività seminariali, assistenza agli studenti, corsi e tirocini svolti in università, aziende e enti di ricerca italiani e esteri, e altre attività ritenute utili dai Corsi di Dottorato. La modalità di partecipazione e la quantificazione nel numero di CFR assegnati a ciascuna tipologia (Allegato 1) di attività dei dottorandi sono proposte e coordinate dal Consiglio della Scuola di Dottorato, tenendo conto delle proposte formulate da tutti i Corsi di dottorato per le attività comuni a tutti i corsi, e dal Collegio del Corso di Dottorato per le altre.
3. Le attività didattiche complementari all'attività di ricerca dovranno includere attività trasversali, anche comuni tra più o tutti i Corsi di Dottorato, di formazione disciplinare e interdisciplinare e di perfezionamento linguistico e informatico, nonché, nel campo della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei e internazionali, della valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale. Le altre attività didattiche complementari devono essere definite dai singoli corsi in relazione ad esigenze più specifiche comuni o individuali.

Prima dell'inizio di ogni ciclo di Dottorato dovrà essere approvato e pubblicizzato, anche tramite il sito web dell'Università degli Studi di Sassari, il piano formativo di ciascun Corso di Dottorato. I piani formativi devono essere predisposti secondo linee guida stabilite dalla Scuola.

4. L'attività didattica strutturata svolta e certificata dai Professori e dai Ricercatori nell'ambito di un Corso di Dottorato con sede amministrativa nell'Università di Sassari concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali di cui all'art. 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come specificato dall'art. 6, comma 6 del DM 226/21, nei limiti e alle condizioni stabilite dagli organi accademici, rientrando nel carico didattico complessivo del docente in base alla programmazione didattica del dipartimento. L'impegno didattico dei docenti non potrà in ogni caso esaurirsi nelle attività svolte all'interno del Dottorato.
5. I Corsi di Dottorato di ricerca sono istituiti su proposta della Scuola di Dottorato, con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.
6. L'Ateneo, su proposta della Scuola di Dottorato, dopo il parere positivo dell'ANVUR e l'accreditamento del ministero, può istituire, a seguito dell'approvazione degli organi accademici e con un decreto del Rettore, Corsi di Dottorato anche in convenzione o in consorzio con altri atenei, enti di ricerca pubblici o privati, nazionali o internazionali, che abbiano per oggetto temi di interesse comune. Per Corsi di questo tipo, le attività di formazione, ricerca, trasferimento tecnologico e le ricadute della ricerca sono adeguatamente distribuite fra le diverse sedi.
7. L'accreditamento, è concesso con decreto del ministro, su conforme parere dell'ANVUR, e ha durata quinquennale.
8. Il sistema dell'accreditamento si articola nell'autorizzazione iniziale ad attivare Corsi di Dottorato e nella verifica periodica della permanenza dei requisiti richiesti per l'accreditamento, secondo le modalità previste dalla normativa di riferimento. L'attività di monitoraggio, diretta a verificare il rispetto nel tempo dei requisiti richiesti per l'accreditamento, è svolta annualmente dall'ANVUR, anche sulla base dei risultati dell'attività di controllo del Nucleo di Valutazione.
9. La denominazione, l'organizzazione e il funzionamento dei Corsi di Dottorato di ricerca sono stabiliti con appositi regolamenti, approvati dal Senato Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione.

Art. 4

Assicurazione della qualità nel Dottorato di ricerca

1. L'Ateneo adotta e si richiama ai principi di un sistema di assicurazione della qualità della progettazione e della gestione della formazione dottorale conforme agli Standard per l'assicurazione della qualità nello Spazio Europeo dell'istruzione superiore (EHEA), secondo le indicazioni dell'ANVUR. Coerentemente con tali indicazioni, il sistema di assicurazione della qualità si articola in tre livelli:
 - a) progettazione del Corso di Dottorato di ricerca;
 - b) pianificazione e organizzazione delle attività formative e di ricerca per la crescita dei dottorandi;
 - c) monitoraggio e miglioramento delle attività.
2. L'Ateneo e i Corsi di Dottorato di ricerca mettono a disposizione risorse finanziarie e strutturali, nonché eventuali Supervisor esterni di caratura nazionale/internazionale, con il fine di creare i presupposti per l'autonomia del dottorando nello svolgimento delle attività di ricerca.
3. I Corsi di Dottorato di ricerca hanno la responsabilità di predisporre e aggiornare la

documentazione periodicamente richiesta dal Ministero e prevista dalle linee guida per l'autovalutazione, la valutazione e l'accreditamento dei Corsi di Dottorato.

4. Ogni Corso di Dottorato individua, tra i componenti del proprio Collegio, uno o più Referenti per la qualità, con il compito di supportare il Coordinatore nel dare attuazione alle misure per l'assicurazione della qualità del Corso.

Art. 5

Organi del Corso di Dottorato di ricerca

1. Sono organi del Corso:
 - a) il Coordinatore;
 - b) la Giunta;
 - c) il Collegio dei docenti.

Art. 6

Coordinatore del corso

1. Il Coordinatore è eletto dal Collegio dei docenti fra i Professori a tempo pieno componenti il Collegio stesso. L'elezione è indetta dal decano del Collegio dei docenti e avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto, dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta. Le elezioni possono svolgersi anche in modalità telematica. Delle elezioni viene redatto un verbale che viene inviato per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio Affari generali e, per conoscenza, all'Ufficio Alta Formazione.
2. Il Coordinatore rappresenta il Corso di Dottorato presso la struttura o le strutture che l'hanno promosso e presso gli Organi Accademici; è responsabile dell'organizzazione e del funzionamento complessivo del Corso e dei percorsi formativi in esso previsti, presiede le riunioni del Collegio e della Giunta, sottopone proposte ad essi e dà attuazione alle loro determinazioni, propone le attività formative, predispone le proposte di rinnovo e provvede a tutte le esigenze non esplicitamente previste dal Regolamento, perseguendo la migliore funzionalità e qualità del Corso di Dottorato.
3. Il Coordinatore redige la relazione di autovalutazione, provvede altresì a raccogliere annualmente, nelle forme idonee, i dati aggregati relativi alla produzione scientifica dei dottorandi, e dei dottori di ricerca relativamente ai tre anni che seguono il conseguimento del titolo, all'occupazione dei dottori di ricerca formati nel corso, convoca periodicamente la Giunta ed il Collegio dei docenti e (coadiuvato da un segretario) redige i verbali delle riunioni, che devono essere consegnati tempestivamente all'Ufficio Alta Formazione dell'Ateneo.
4. Il Coordinatore del Corso provvede all'autorizzazione delle spese per l'utilizzo dei fondi-per il funzionamento ordinario del Corso di Dottorato.
5. Il Coordinatore verifica la conformità al presente Regolamento delle delibere del Collegio dei docenti e della Giunta, e provvede alla trasmissione delle stesse all'Ufficio Alta Formazione. Il Coordinatore attesta annualmente, salvo diverse e specifiche richieste del soggetto finanziatore, previa comunicazione scritta dei relativi Supervisor, la frequenza dei dottorandi alle attività previste dal rispettivo programma didattico e di ricerca.
6. Il Coordinatore autorizza a svolgere periodi di studio all'estero fino ad un massimo di 6 mesi.
7. Il Coordinatore indica un Vice-coordinatore tra i componenti del Collegio, con delega di firma,

per i casi di assenza o impedimento.

8. Il Coordinatore ed il Vice-coordinatore sono nominati con decreto del Rettore.

Art. 7 Giunta

1. La Giunta si compone di almeno un docente per ogni curriculum, ove istituiti, e comunque di almeno cinque docenti compreso il Coordinatore, che la presiede. I componenti sono designati dal Collegio dei docenti e restano in carica un triennio e sono rieleggibili una sola volta.

2. La Giunta delibera in merito a:

- a) ripartizione del budget assegnato al corso;
- b) termini e modalità di verifica annuale delle attività svolte e dei risultati prodotti dai dottorandi;
- c) ammissione dei dottorandi da un anno a quello successivo;
- d) autorizzazione a svolgere periodi di studio e ricerca all'estero per periodi superiori ai 6 mesi;
- e) ammissione all'esame finale;
- f) scelta dei docenti valutatori esterni delle tesi di dottorato di cui all'art. 14, comma 3;
- g) autorizzazioni allo svolgimento di attività didattica da parte dei dottorandi;
- h) autorizzazione alla doppia immatricolazione in altri Corsi di studio nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
- i) riduzione della durata legale del corso di dottorato nei casi di cui all'art. 12;
- j) esclusione dal Corso di Dottorato e non ammissione all'esame finale, previa acquisizione del parere motivato del Supervisore, ai sensi dell'art. 13, comma 8;
- k) richieste di sospensione del Dottorato presentate dai dottorandi;
- l) richieste di proroga del termine per la presentazione della tesi ai sensi dell'art. 13, comma 16;
- m) attestazione, entro il termine di ciascun anno, del soddisfacimento delle condizioni necessarie per il rilascio della certificazione di Dottorato Europeo ai dottorandi che ne abbiano fatto esplicita richiesta, un mese prima della fine di ogni anno all'Ufficio Alta Formazione, ed assenso al riconoscimento della certificazione suddetta;
- n) i nominativi dei componenti della commissione esaminatrice per l'ammissione al Corso;
- o) i nominativi della commissione giudicatrice per il conferimento del titolo di Dottore di ricerca.

3. La Giunta, prima della fine dell'ultimo anno di corso e prima dell'esame finale, approva una delibera di presentazione alla commissione giudicatrice, recante la relazione sulle attività svolte da ciascun candidato al termine della durata legale del corso; copia della delibera, sottoscritta dal coordinatore e dal segretario e in forma di estratto predisposto per ogni candidato, sarà consegnata a ciascun candidato ammesso all'esame finale entro cinque giorni.

4. La Giunta valuta la compatibilità delle attività didattiche che possono essere, dietro istanza dell'interessato, svolte dai dottorandi nei limiti dell'art. 13 del presente Regolamento.

5. Delle riunioni e delle deliberazioni assunte dalla Giunta deve essere redatto un verbale da archiviare presso il Dipartimento di afferenza, debitamente sottoscritto ed inviato tempestivamente all'Ufficio Alta Formazione. In caso di parità di voto, prevale il voto del Coordinatore.

6. La Giunta propone le forme di utilizzazione dei fondi di funzionamento attribuiti al Corso.

7. Le riunioni della Giunta possono essere svolte anche in via telematica, con modalità tali da garantire la corretta formazione della volontà collegiale.

Art. 8 Collegio dei docenti

1. Il Collegio dei docenti è preposto alla progettazione e alla realizzazione del Corso di Dottorato; definisce la visione, chiara e articolata, del percorso di formazione alla ricerca dei dottorandi, tenendo in considerazione gli obiettivi formativi (specifici e trasversali) e le risorse disponibili. Inoltre, su proposta del Coordinatore, che la presiede, delibera il complesso delle attività formative del Corso e svolge funzioni di indirizzo e guida dei dottorandi, verificando il raggiungimento degli obiettivi formativi.
2. Il Collegio è costituito da Professori di prima e seconda fascia, Ricercatori Universitari nelle tipologie individuate dal Ministero, Primi Ricercatori e Dirigenti di Ricerca, o ruoli analoghi, di enti pubblici di ricerca nonché da esperti di comprovata qualificazione anche non appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati, in misura comunque non superiore al numero complessivo dei componenti appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati. Per i Professori e Ricercatori Universitari la partecipazione al Collegio di un Dottorato attivato da un altro ateneo è subordinata al nulla osta da parte dell'ateneo di appartenenza.
3. Il Collegio dei docenti si riunisce almeno due volte l'anno e delibera in merito a:
 - a) programmazione dell'attività didattico-formativa-scientifica e relativi CFR, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Scuola di Dottorato;
 - b) indicazione del numero e della tipologia dei posti da bandire per il concorso di ammissione al corso;
 - c) individuazione degli obiettivi qualitativi e quantitativi minimi che il dottorando deve acquisire per il conseguimento del titolo;
 - d) individuazione del Supervisore e del o dei co-Supervisori ai sensi dell'art. 13, comma 2, del presente Regolamento;
 - e) sottoscrizione di accordi internazionali inerenti al Dottorato e convenzioni di co-tutela;
 - f) proposta di attivazione delle convenzioni riguardanti le attività del Corso;
 - g) propone le convenzioni bilaterali fra l'Università di Sassari ed altra (o altre) università estere, consentendo la realizzazione di Corsi di Dottorato Internazionali;
 - h) definisce le condizioni per la partecipazione dei dottorandi di area medica e medico-veterinaria all'attività clinico-assistenziale, verificando la coerenza della stessa con l'indirizzo e i temi di ricerca del singolo dottorando.
4. Il Collegio deve programmare attività formative che siano coerenti con gli obiettivi del Corso e con i profili in uscita e che si differenzino dalle attività didattiche dei primi cicli. Il Collegio deve programmare un congruo numero di attività interdisciplinari e multidisciplinari, in coerenza con il progetto formativo. Particolare attenzione deve essere rivolta all'interdisciplinarità, alla multidisciplinarità e alla transdisciplinarità.
5. Il Collegio deve perseguire obiettivi di mobilità e internazionalizzazione, incentivando la mobilità estera dei dottorandi. Promuove l'integrazione del percorso dottorale con periodi di formazione presso istituzioni pubbliche o private diverse dalla sede del Dottorato, nonché la partecipazione dei dottorandi a congressi, workshop e scuole al fine di garantirne la possibilità di crescita e formazione.
6. Del collegio fa parte, con parere consultivo e limitatamente agli argomenti riguardanti i percorsi formativi, un rappresentante dei dottorandi del Corso, eletto ogni due anni dai dottorandi tra gli iscritti al corso a maggioranza semplice dei votanti. Nel caso in cui il rappresentante decada prima di nuove elezioni, subentra il primo dei non eletti e, in mancanza di questo, si indicano elezioni suppletive. Del Collegio fa anche parte, al fine di esprimere parere di legittimità sugli atti amministrativi, il Responsabile amministrativo del Dipartimento che funge da centro di spesa del

corso. Al Collegio è anche aggregato il Direttore del Dipartimento sede del Corso.

7. Il Collegio esprime un giudizio, ed eventualmente delle raccomandazioni, sul programma che ogni dottorando del primo anno intende svolgere nel triennio (o biennio, nel caso di frequenza congiunta del corso di specializzazione medica e del Corso di Dottorato di ricerca), inclusa la previsione di periodi presso altri enti o centri, in Italia e all'estero, ed approva la scelta del Supervisore e del o dei co-Supervisori.

8. Delle riunioni e delle deliberazioni assunte dal Collegio dei docenti deve essere redatto un verbale da archiviare presso il Dipartimento di afferenza, debitamente sottoscritto ed inviato tempestivamente all'Ufficio Alta Formazione. In caso di parità di voto prevale il voto del Coordinatore.

9. Le riunioni del Collegio possono essere svolte anche in via telematica, con modalità tali da garantire la corretta formazione della volontà collegiale.

Art. 9

Scuola di Dottorato di Ateneo

1. È istituita presso l'Ateneo la Scuola di Dottorato di Ricerca (di seguito indicata come Scuola), con lo scopo di promuovere, organizzare e gestire le attività relative ai Corsi di Dottorato di ricerca. Alla Scuola afferiscono tutti i Corsi di Dottorato con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Sassari e i Corsi attivati in convenzione con altri Atenei.

2. In particolare, la Scuola svolge le seguenti attività:

- a) promuovere e incrementare la collaborazione tra i Corsi di Dottorato ed il contesto sociale, istituzionale ed economico esterno (istituzioni, aziende, Enti, ecc.), anche con funzioni di raccordo con ulteriori Organi e Uffici dell'Ateneo;
- b) promuovere e curare la pubblicizzazione, anche a livello internazionale, della complessiva offerta dell'Ateneo relativamente al terzo livello della formazione universitaria, e contribuire al rafforzamento del sistema di comunicazione dei singoli Corsi di Dottorato;
- c) promuovere l'internazionalizzazione dei Corsi di Dottorato, in particolare favorendo la mobilità dei docenti, ricercatori e dottorandi;
- d) definire, ove possibile, sistemi comuni di selezione e di valutazione dei dottorandi, anche con sistemi di comunicazione a distanza, per agevolare la valutazione di dottorandi stranieri;
- e) contribuire all'individuazione e all'organizzazione di attività formative comuni, specie in relazione a Corsi di Dottorato appartenenti alla medesima macro-area scientifico-disciplinare;
- f) promuovere il coordinamento e, laddove possibile, la gestione coordinata, di servizi comuni (accoglienza, organizzazione di corsi di lingua per i dottorandi stranieri, ecc.);
- g) promuovere un sistema di autovalutazione e monitoraggio delle carriere dei dottori di ricerca condiviso e uniforme;
- h) contribuire con l'Ateneo all'attività di inserimento nel mondo del lavoro dei dottori di ricerca;
- i) contribuire all'individuazione e alla definizione delle modalità di utilizzo di foresterie, da dedicare in particolare ai dottorandi, ricercatori e docenti stranieri;
- j) contribuire all'adempimento delle altre attività indicate nel Regolamento di Ateneo sui Corsi di Dottorato di ricerca;
- k) proporre agli Organi Accademici modifiche e aggiornamenti al Regolamento di Ateneo sui Corsi di Dottorato di ricerca.

3. Alla Scuola è assegnato un referente amministrativo, con la funzione di supporto amministrativo ed organizzativo alla gestione dei Corsi di Dottorato e della Scuola stessa.

4. Sono Organi della Scuola: il Direttore della Scuola ed il Consiglio della Scuola.
5. Il Direttore della Scuola la rappresenta e presiede il Consiglio della Scuola.
6. Il Direttore della Scuola è nominato dal Rettore tra i Professori Ordinari dell'Ateneo in possesso di adeguato curriculum scientifico. Il Direttore dura in carica tre anni e il suo incarico è rinnovabile solo una volta.
7. Il Consiglio della Scuola è costituito da:
 - a) i Coordinatori dei Corsi di Dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Sassari;
 - b) i Referenti di sede dei Corsi di Dottorati di ricerca con sede amministrativa presso altri Atenei;
 - c) due Rappresentanti dei dottorandi, uno per l'Area Umanistica ed uno per l'Area Scientifica, eletti dagli iscritti ai Corsi di Dottorato suddivisi per Area di riferimento, auspicando un equilibrio di genere. I Rappresentanti dei dottorandi restano in carica per due anni, salvo interruzione o conclusione del Corso. I Rappresentanti decadono dopo tre assenze non giustificate dalle riunioni del Consiglio e si procederà ad integrarli con il primo dei non eletti o, in sua assenza, con una nuova procedura elettorale.
8. La composizione del Consiglio può essere integrata con rappresentanti – senza diritto di voto – di enti di ricerca, enti territoriali, strutture produttive ed associazioni che concorrono al finanziamento delle attività della Scuola.
9. Il Consiglio ha i seguenti compiti:
 - a) definire le linee programmatiche, anche su base pluriennale, delle attività della Scuola;
 - b) promuovere e incentivare la collaborazione scientifica e, in genere, culturale nelle attività di didattica e di ricerca svolte dai dottorati con Università, Enti, Istituzioni e Centri di ricerca nazionali e internazionali, ove possibile a Consorzi di Scuole di Dottorato in forma anche interdisciplinare;
 - c) promuovere ed organizzare attività formative di base comuni ai diversi Corsi di Dottorato;
 - d) esprimere parere relativamente alla proposta di istituzione di nuovi Corsi di Dottorato;
 - e) presentare al Consiglio di Amministrazione richieste di finanziamenti per lo svolgimento delle attività dei Corsi di Dottorato;
 - f) proporre al Consiglio di Amministrazione la ripartizione tra i Dipartimenti dei fondi per il funzionamento dei Corsi;
 - g) definire le modalità e i criteri di attribuzione delle borse di studio e di varie forme di sostegno finanziario ai dottorandi, sentiti i Collegi dei Docenti, nonché formulare la proposta di ripartizione delle borse di studio tra i diversi Corsi di Dottorato;
 - h) definire i criteri di valutazione e relativi pesi delle prove di ammissione al Corso di Dottorato.
10. La carica di Direttore della Scuola di Dottorato è incompatibile con quella di Rettore, Pro Rettore vicario, Delegato Rettorale, membro del Senato Accademico, membro del Consiglio di Amministrazione, Direttore di Dipartimento, Presidente della Struttura di Raccordo.
11. Alla Scuola di Dottorato, nei limiti della disponibilità di bilancio, è assegnato un budget per il funzionamento ordinario. La distribuzione di tale budget tra la Scuola e i Corsi di Dottorato è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Senato Accademico, su proposta motivata del Consiglio della Scuola, sulla base di criteri discussi e condivisi

Art. 10

Accesso

1. Possono accedere ai Corsi di Dottorato di ricerca, senza limitazioni di età e cittadinanza, coloro che, alla data di scadenza del bando, siano in possesso, alternativamente, di una Laurea vecchio ordinamento, Specialistica o Magistrale, o un titolo accademico equipollente, ivi compresi quelli conseguiti all'estero e preventivamente riconosciuti dalle autorità accademiche anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilità. È consentita la presentazione *sub condizione* della domanda di partecipazione alla selezione per l'ammissione ai Corsi ai laureandi che non siano in possesso del titolo alla data di scadenza del bando, purché conseguano il titolo entro la data di iscrizione al Corso di Dottorato.
2. I cittadini stranieri in possesso di un titolo che non sia già stato dichiarato equipollente alla Laurea, dovranno – unicamente ai fini dell'ammissione al Corso di Dottorato al quale intendono concorrere – corredare la domanda stessa dei documenti utili a consentire alla commissione concorsuale di dichiararne l'idoneità. Per i vincitori di concorso, tali documenti dovranno essere tradotti in italiano ovvero presentati in inglese, francese o spagnolo, e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di studenti stranieri ai Corsi di Laurea delle Università italiane.
3. Fermo restando che l'accesso ai Corsi non ha limitazioni di cittadinanza, ai sensi del comma 1, ai cittadini stranieri possono essere riservati, con le modalità di cui all'art. 16, comma 8, uno o più posti, con o senza borsa di studio. Tale ammissione avviene previa valutazione della documentazione richiesta nel bando di concorso da parte della commissione giudicatrice. In assenza di candidati stranieri idonei, l'eventuale borsa di studio riservata verrà assegnata al primo candidato vincitore senza borsa nella graduatoria dei posti ordinari. Allo stesso modo, l'eventuale posto riservato senza borsa di studio che si rendesse disponibile in caso di assenza di candidati stranieri idonei, sarà assegnato, secondo le disposizioni del Corso di Dottorato, al primo candidato idoneo non vincitore nella graduatoria dei posti ordinari.
4. Qualora, per assenza di candidati idonei, uno o più posti ordinari non vengano coperti, questi possono essere assegnati a eventuali cittadini stranieri che abbiano presentato domanda per i posti riservati e che siano risultati idonei non vincitori. In tal caso, il posto riassegnato è sempre senza borsa di studio.

Art. 11

Ammissione

1. L'Ateneo disciplina le prove di ammissione, assicurando un'idonea valutazione comparativa dei candidati, tempi ristretti per l'espletamento, nonché la pubblicità degli atti. Le modalità e i criteri di selezione e valutazione dei candidati sono individuati ogni anno dal Consiglio della Scuola di Dottorato e riportati nel bando di concorso.
2. La commissione giudicatrice, nella prima seduta, individua e riporta nel relativo verbale i criteri e le modalità di attribuzione dei punteggi, definiti nel bando di concorso, prima di avviare le restanti procedure di selezione. Procede, inoltre, alla valutazione dell'idoneità dei titoli di studio di cui all'art. 10, comma 1, conseguiti all'estero.
3. I lavori della commissione giudicatrice possono svolgersi con modalità telematica purché queste siano idonee ad assicurare un corretto svolgimento dei lavori di valutazione.
4. Qualora il bando preveda un esame colloquio, esso può svolgersi con modalità telematica,

purché idonee a consentire l'accertamento dell'identità del candidato, a garantire la trasparenza e la pubblicità della prova e l'archiviazione dei relativi dati.

5. Il bando di concorso per l'ammissione, redatto in italiano e in inglese, è emanato dal Rettore, che ne cura la pubblicità attraverso il sito web dell'Università, e dandone comunicazione sul sito della commissione europea EURAXESS e su quello del MUR.

6. Il bando di concorso indica:

- a) gli anni di durata del Dottorato;
- b) il numero complessivo dei posti a concorso;
- c) gli eventuali curriculum attivati;
- d) nel caso di dottorati convenzionati con altri Atenei, le sedi di frequenza del Corso;
- e) i contributi a carico dei dottorandi, così come determinati dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, e la disciplina dei relativi esoneri;
- f) il numero e l'ammontare delle borse di studio da determinare e conferire ai sensi dell'art. 16, salve le eventuali borse riservate o vincolate a uno specifico ambito o settore di ricerca;
- g) nel caso di dottorati in convenzione con altri Atenei ai sensi dell'art. 17, il numero e l'ammontare delle borse di studio da determinare e conferire, con l'indicazione dell'Ateneo convenzionato che contribuisce agli oneri;
- h) le modalità di svolgimento delle prove di ammissione e della valutazione dei titoli;
- i) eventuali posti finalizzati alla sottoscrizione dei contratti di apprendistato in alta formazione di cui all'art. 5 D.lgs. 14 settembre 2011, n. 167, ai sensi dell'art. 19, ed eventuali altre forme di sostegno finanziario a valere su fondi di ricerca o altre risorse dell'università, ivi inclusi gli assegni di ricerca di cui all'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che possono essere attribuiti a uno o più candidati risultati idonei nelle procedure di selezione;
- j) gli eventuali posti riservati a studenti stranieri, ai sensi dell'art. 10, comma 3.

7. La commissione giudicatrice per l'esame di ammissione ai Corsi di Dottorato di ricerca è nominata dal Rettore su proposta della Giunta del Corso, ai sensi dell'art. 7, comma 2. È composta da un Presidente, che di norma è il Coordinatore del Corso, e, almeno, da altri due docenti scelti tra Professori e Ricercatori Universitari di ruolo dell'Università o di altri Atenei, italiani o stranieri, appartenenti ai settori scientifico-disciplinari o alle aree ERC a cui si riferisce il Corso, a cui possono essere aggiunti non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il segretario verbalizzante è scelto tra i componenti della commissione.

8. Nel caso di Corsi di Dottorato istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, la commissione e le modalità di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi.

9. I candidati sono ammessi ai Corsi di Dottorato sulla base della formazione di una graduatoria di merito. Questa potrà essere unica o distinta per ciascun curriculum secondo la determinazione del Corso che risulta dal bando. La graduatoria ufficiale dei vincitori sarà pubblicata sul sito dell'Università a seguito di approvazione degli atti concorsuali con decreto rettorale. In caso di mancata o tardiva accettazione da parte degli aventi diritto, subentra il candidato successivo in graduatoria, purché non siano trascorsi tre mesi dall'inizio del corso.

10. L'iscrizione al Corso di Dottorato deve essere perfezionata entro la data di iscrizione al Dottorato, con conseguente assunzione di tutti i relativi doveri, compreso quello di frequenza, fatte salve le sole ipotesi di sospensione di cui all'art. 13, comma 9, del presente Regolamento.

11. La commissione esaminatrice dovrà concludere le procedure concorsuali entro e non oltre 60 giorni dalla notifica della nomina. Agli atti del concorso è assicurata adeguata pubblicità ai sensi

della legge 7 agosto 1990, n. 241.

12. Il rimborso delle spese di trasferta sostenute dai componenti esterni delle commissioni esaminatrici per l'esame di ammissione è a carico dell'apposito fondo del bilancio di Ateneo, secondo le disposizioni stabilite dal regolamento per le missioni.

Art. 12

Raccordo tra i Corsi di Dottorato e le Scuole di Specializzazione Mediche

1. È consentita la frequenza congiunta del Corso di Dottorato e di un Corso di Specializzazione Medica e la riduzione a due anni del Corso di Dottorato nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) lo specializzando deve risultare vincitore di un concorso di ammissione al Corso di Dottorato presso l'Università degli Studi di Sassari;
 - b) la frequenza congiunta può essere disposta previo nulla osta rilasciato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione e dalla Giunta del Corso di Dottorato che attestino la compatibilità delle attività e dell'impegno previsto dalla Scuola di Specializzazione e dal Corso di Dottorato;
 - c) il Collegio dei docenti del Corso di Dottorato dispone l'eventuale accoglimento della domanda di riduzione dell'obbligo didattico a seguito di valutazione delle attività di ricerca già svolte nel corso della specializzazione medica e attestate dal Consiglio della Scuola di Specializzazione;
 - d) nel corso della frequenza congiunta lo specializzando non può percepire la borsa di studio di Dottorato.

Art. 13

Diritti e doveri dei dottorandi

1. L'ammissione al Dottorato di ricerca comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, senza interruzioni, salvo quanto previsto ai commi 4 e 9 del presente articolo.
2. Il dottorando verrà seguito in tutto il suo percorso formativo da un Supervisore e uno o più co-Supervisori, di cui almeno uno di provenienza accademica, scelti dal Collegio anche tra soggetti esterni ad esso, purché almeno uno in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del Collegio medesimo. Qualora non venga stabilito diversamente dal Collegio del Corso di Dottorato, il Settore Scientifico-Disciplinare e il Dipartimento di afferenza coincidono con quello del suo Supervisore. Il dottorando è tenuto a seguire con regolarità le attività previste per il suo curriculum formativo e dal programma di ricerca individuale, ed entro sei mesi dall'inizio delle attività di ricerca è tenuto a presentare al Collegio una proposta sul programma che intende svolgere nel triennio, sulla quale il Collegio esprime un giudizio. Ai fini dell'ammissione all'anno successivo, il dottorando è tenuto a presentare al Collegio, le seguenti relazioni:
 - a) entro un mese prima della fine di ciascun anno, una relazione annuale sull'attività di ricerca svolta e i risultati conseguiti, nonché l'attestazione della eventuale partecipazione a seminari, congressi ed altre iniziative scientifiche, unitamente alle eventuali pubblicazioni;
 - b) entro un mese prima della fine dell'ultimo anno, ai fini dell'ammissione all'esame finale, il dottorando è tenuto a presentare al Collegio una relazione sull'attività di ricerca svolta e i risultati conseguiti nell'intero triennio.
3. Per l'ammissione all'esame finale, i dottorandi devono raggiungere la soglia minima di prodotti scientifici stabilita dal proprio Corso di Dottorato.
4. I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato degli studenti dei Corsi di

Laurea e di Laurea Magistrale nonché, comunque entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa. Tali attività sono soggette alla preventiva autorizzazione della Giunta del Corso di Dottorato e non devono compromettere l'attività di ricerca e formazione nella quale il dottorando è impegnato. Il Corso di Dottorato adotta le necessarie forme di monitoraggio utili a verificare il rispetto di tali condizioni. Al termine del Dottorato tale limite viene meno. I dottorandi di area medica ivi compresi quelli di area medico-veterinaria, possono partecipare all'attività clinico-assistenziale, nei limiti e secondo le modalità stabilite con apposita convenzione tra l'Ateneo o il Corso di Dottorato e l'ente erogatore dell'attività assistenziale, e salva la delibera del Collegio dei docenti del Corso di Dottorato di cui all'art. 8, comma 3, lettera h), del presente Regolamento. Al termine del Dottorato tale limite viene meno.

5. La borsa di studio del Dottorato di ricerca è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, nella misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo a carico del borsista. I dottorandi godono delle tutele e dei diritti connessi.

Il godimento di una borsa di studio per la frequenza di un Corso di Dottorato di ricerca è compatibile con il possesso di un reddito annuo personale complessivo lordo (esclusa la borsa di Dottorato) non superiore a € 16.243,00 nell'anno solare in cui è percepita salvo specifiche e diverse disposizioni in merito indicate dal soggetto finanziatore. Chi ha già usufruito, anche solo parzialmente, di una borsa di studio per la frequenza di un Dottorato di ricerca non può usufruirne una seconda volta.

6. Il superamento del limite di reddito determina la perdita del diritto alla borsa di studio per la durata residua del Corso, e comporta l'obbligo di restituire le mensilità eventualmente già percepite nell'anno in cui il superamento si è verificato. Il beneficiario della borsa di studio è tenuto a comunicare tempestivamente all'amministrazione il superamento del suddetto limite, e l'obbligo di restituire le mensilità di cui sopra sussiste anche in caso di mancata o omessa comunicazione da parte del beneficiario. La borsa non è cumulabile con altre borse di studio, tranne che con quella prevista per integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione e ricerca. Compatibilmente con le attività di ricerca loro assegnate e previa autorizzazione della Giunta, i dottorandi possono essere coinvolti in ricerche e consulenze per conto terzi commissionate dall'università ai sensi dell'art. 66 D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e alla ripartizione dei relativi proventi secondo le modalità stabilite dalle vigenti norme regolamentari.

7. Ogni dottorando ha diritto a svolgere un periodo di studio presso strutture o enti di ricerca italiani o stranieri in accordo con il suo Supervisore, previa autorizzazione del Coordinatore per periodi di durata pari o inferiore a sei mesi e previa autorizzazione della Giunta per periodi eccedenti i sei mesi, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del presente Regolamento. Al termine di tale periodo, il dottorando è tenuto a presentare al Coordinatore del Corso un attestato di frequenza rilasciato dal referente della struttura o centro ospitante individuato preventivamente dal Supervisore. Nel caso di periodo di frequenza all'estero, il Coordinatore del Corso trasmette l'attestato all'Ufficio Alta Formazione. Ai titolari di borse di studio è concessa con decreto rettorale, nei limiti dello stanziamento di bilancio, la maggiorazione del 50% della borsa di studio, per un periodo di permanenza all'estero complessivamente non inferiore a 15 giorni e non superiore a 12 mesi. Tale periodo può essere esteso fino ad un tetto massimo di 18 mesi per i Dottorati in co-tutela con soggetti esteri o attivati in convenzione con partner esteri, per la frequenza delle strutture di questi ultimi.

8. Sono causa di esclusione dal Corso, con conseguente perdita parziale o totale dell'eventuale borsa di studio in godimento:

- a) il giudizio negativo sulle attività svolte nell'anno di corso;
- b) le assenze ingiustificate e prolungate;
- c) i comportamenti in contrasto con le norme sulle incompatibilità, ovvero omessa comunicazione dell'avvenuto superamento del limite di reddito di cui al precedente comma 5;

d) i comportamenti in contrasto con i principi enunciati dal codice etico dell'Ateneo e dal Regolamento Didattico di Ateneo.

9. La sospensione della frequenza del Corso di Dottorato, fino ad un massimo di sei mesi, è consentita, mantenendo i diritti all'eventuale borsa di studio in godimento con la ripresa della frequenza salvo diverse disposizioni da parte dell'ente finanziatore, nei seguenti casi:

- a) maternità;
- b) grave e documentata malattia;
- c) gravi situazioni familiari;
- d) eccezionalmente per altre motivazioni documentate e ritenute meritevoli dalla Giunta del Corso di Dottorato;
- e) iscrizione a corsi universitari per la formazione degli insegnanti;

È fatta salva la necessità, ai fini della sospensione di cui al presente comma, dell'autorizzazione del Supervisore.

Per i casi di cui alla lettera c) e d), il dottorando dovrà presentare una richiesta motivata alla Giunta del Corso di Dottorato al quale è iscritto, la quale si esprimerà in merito previa verifica della congruità e fondatezza della motivazione.

10. I dottorandi possono partecipare a gruppi di ricerca e presentare domanda di finanziamento, ai sensi dell'art. 18 legge 30 dicembre 2010, n. 240.

11. I dipendenti pubblici ammessi ai Corsi di Dottorato possono godere, per il periodo di durata normale del Corso, dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, per i dipendenti in regime di diritto pubblico, di congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo qualora risultino iscritti per la prima volta a un Corso di Dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare.

12. Sono estesi ai dottorandi, con le modalità ivi disciplinate, gli interventi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

13. Alle dottorande si applicano le disposizioni a tutela della maternità di cui al DM del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2007, n. 247.

14. I dottorandi sono coperti da assicurazione per responsabilità civile ed infortuni per tutta la durata legale del Corso di Dottorato, e per il periodo successivo eventualmente richiesto per il completamento e le modifiche alla tesi, secondo le indicazioni dei valutatori di cui al successivo art. 14, comma 3. La relativa copertura assicurativa viene contratta per loro conto e a loro carico dall'Ateneo.

15. I dottorandi ammessi all'anno successivo di Corso sono tenuti, al fine di regolarizzare l'iscrizione, al pagamento delle tasse entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, o, comunque, entro due mesi dalla data di iscrizione al Dottorato.

16. Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi di Dottorato nei tempi previsti dal Corso, la Giunta può concedere, su richiesta del dottorando, preventivamente autorizzata dal suo Supervisore, una proroga della durata massima di dodici mesi, senza ulteriori oneri finanziari. Tale proroga si riferisce ai soli tempi di presentazione della tesi e non implica in nessun caso una proroga dell'iscrizione al Corso di Dottorato.

17. Una proroga della durata del Corso di Dottorato per un periodo non superiore a dodici mesi

può essere, altresì, decisa dal Collegio dei docenti per motivate esigenze scientifiche, assicurando in tal caso la corrispondente estensione della eventuale borsa di studio con fondi a carico del Supervisore del dottorando o, comunque, del Dipartimento sede amministrativa del Corso di Dottorato.

18. I periodi di proroga e sospensione di cui ai commi 9, 16 e 17 non possono complessivamente eccedere la durata di 18 mesi.

19. Ai dottorandi la cui carriera risulti ancora aperta a distanza di 36 mesi dalla data di conclusione del ciclo di iscrizione viene applicata la “decadenza d’ufficio”, con conseguente chiusura della posizione e perdita dei diritti connessi allo status di dottorando.

Art. 14

Adempimenti dei candidati all'esame finale

1. Al fine del conseguimento del titolo il candidato deve presentare apposita istanza.

2. Ciascun candidato dovrà presentare un elaborato, denominato tesi, che deve rappresentare l’esito di una ricerca originale, svolta sotto la guida di uno o più Supervisor. Lo studente deve dichiarare che i dati della tesi, a prescindere dalla tipologia di lavoro svolto, non devono essere stati precedentemente presentati per il conseguimento di qualsiasi titolo accademico. Le tesi che contengono pubblicazioni scientifiche devono contestualmente includere gli scopi generali del lavoro nel suo complesso e conclusioni che evidenzino la significatività dei risultati ottenuti. Inoltre, dovrà essere chiesto, a cura del dottorando, regolare permesso agli editori delle riviste scientifiche in cui sono stati pubblicati i contributi scientifici inclusi nella composizione della tesi.

3. Ciascuna tesi, alla quale è allegata una relazione del dottorando sulle attività svolte nel Corso del Dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è valutata da almeno due studiosi di elevata qualificazione, di seguito denominati valutatori, appartenenti a istituzioni esterne all’Ateneo, anche eventualmente estere, comunque differenti da quelle dove il dottorando ha svolto attività di stage. Nel caso in cui il dottorando abbia richiesto il rilascio della certificazione europea di cui al successivo art. 22, i valutatori dovranno appartenere a due Università della Unione Europea diverse da quella del Paese in cui è iscritto il dottorando e da quelle dove il dottorando ha svolto attività di stage. In entrambi i casi, almeno uno dei valutatori deve essere un docente universitario. I valutatori vengono indicati dalla Giunta del Corso entro un mese prima della fine del corso. Ciascun Coordinatore trasmetterà ai valutatori la tesi e gli eventuali allegati entro e non oltre il quinto giorno dalla fine del corso. Al riguardo, i dottorandi sono tenuti a consegnare la tesi al Corso di Dottorato in tempo utile per consentire il rispetto della scadenza per l’invio della tesi ai valutatori. I valutatori trasmetteranno il giudizio e le relative comunicazioni entro trenta giorni dal ricevimento della tesi. Il giudizio dei valutatori è trasmesso dal Coordinatore entro 3 giorni, per gli opportuni adempimenti, ai candidati e all’Ufficio Alta Formazione, al quale deve anche pervenire la delibera della Giunta contenente la proposta di nomina della commissione giudicatrice per l’esame finale, nonché la data di quest’ultimo. Tali date sono suscettibili di variazione in caso di ripresa della frequenza dopo la sospensione di cui all’art. 13, comma 9, del presente regolamento.

I valutatori esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e ne propongono l’ammissione alla discussione pubblica nella prima sessione utile o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate. Il rilascio della certificazione europea è riservato ai soli candidati la cui tesi è ammessa alla discussione pubblica nella prima sessione utile.

4. Il candidato la cui tesi sia stata ammessa a discussione pubblica deve depositarla secondo le modalità e le scadenze che gli saranno indicate dall'Ufficio Alta Formazione. Il candidato che alla data prevista per la discussione pubblica non abbia ottemperato agli obblighi di cui al presente comma è sospeso dall'esame finale. Tali casi dovranno essere tempestivamente comunicati per iscritto al Rettore, che valuterà discrezionalmente la loro fondatezza e adotterà i provvedimenti conseguenti. Il candidato ha diritto a chiedere l'embargo della tesi fino ad un massimo di 36 mesi.
5. Il candidato deve trasmettere copia della tesi a ciascuno dei componenti della commissione di esame entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione della composizione della commissione.
6. Il candidato che non si presenti all'esame finale può essere giustificato ed ammesso alla discussione nella prima data utile successiva, previa certificazione dell'Ufficio Alta Formazione, nelle sole ipotesi di:
 - a) malattia;
 - b) caso fortuito o forza maggiore.Tali ipotesi devono essere tempestivamente comunicate per iscritto al Rettore, che valuta discrezionalmente la loro fondatezza e adotta i provvedimenti conseguenti.

Art. 15

Conseguimento del titolo

1. Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato con le diciture "Dott. Ric." o "Ph.D.", è rilasciato dal Rettore a conclusione del Corso di Dottorato, a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto. La tesi di Dottorato è redatta in lingua italiana o inglese, o in altra lingua, previa autorizzazione del Collegio dei docenti ed è corredata da una sintesi redatta in lingua inglese. Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo è subordinato al deposito, da parte dell'interessato, della tesi secondo le modalità indicate nell'art. 14.
2. La discussione pubblica si svolge davanti a una commissione giudicatrice nominata con decreto del Rettore, su proposta deliberata dalla Giunta che indica una commissione. La discussione potrà svolgersi con modalità telematiche purché idonee a consentire l'accertamento dell'identità del candidato, a garantire la trasparenza e la pubblicità della prova e l'archiviazione dei relativi dati.
3. Al termine della discussione, la tesi è approvata o respinta con motivato giudizio. La commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico, comprovati da eventuali pubblicazioni scientifiche e attestati anche dai valutatori esterni. In caso di giudizio negativo, il candidato decade dallo stato di dottorando perdendo il diritto di discutere la tesi una seconda volta.
4. Ciascuna commissione giudicatrice è composta da almeno tre membri effettivi, di cui almeno due terzi devono essere esterni alla sede amministrativa del Corso e massimo uno può appartenere a soggetti con i quali l'Ateneo si è convenzionato ai fini dell'attivazione del Corso. In ogni caso, almeno due terzi dei componenti devono essere docenti universitari. Tutti i componenti devono essere specificatamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche cui si riferisce la tesi. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali, la commissione è costituita secondo le modalità previste negli accordi stessi. I valutatori esterni non possono fare parte della commissione giudicatrice.
5. Il rimborso delle spese di trasferta sostenute dai componenti esterni delle commissioni esaminatrici per l'esame finale è a carico dell'apposito fondo del bilancio di Ateneo, secondo le disposizioni stabilite dal regolamento per le missioni.

Art. 16

Contributi e borse

1. Le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate di anno in anno solo previa verifica, secondo le procedure stabilite dal Corso di Dottorato, che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente.
2. I contributi sono graduati secondo i criteri e i parametri di cui al D.P.C.M. 9 aprile 2001, recante la disciplina in materia di "uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari".
3. L'importo delle borse di studio non può essere inferiore a quello determinato ai sensi del DM n. 40 del 25 gennaio 2018.
4. Le borse di studio sono assegnate previa valutazione comparativa del merito. A parità di merito, si rimanda a quanto disposto dal bando di concorso.
5. Le borse di studio di ateneo vengono ripartite tra i Corsi di Dottorato dell'Università degli Studi di Sassari e di altre sedi universitarie, se consorziate, e comunque previa convenzione.
6. I criteri di valutazione del Corso di Dottorato e di ripartizione delle borse sono stabiliti dalla Scuola in linea con i criteri di valutazione e ripartizione stabiliti dal Ministero o dall'ANVUR, e tenendo conto delle macroaree di appartenenza dei Corsi.
7. La ripartizione delle borse viene proposta dal Consiglio della Scuola di Dottorato sulla base delle risultanze dei criteri di valutazione e ripartizione di cui al comma 6, con la collaborazione dell'Ufficio Alta Formazione, e salva l'approvazione degli Organi Accademici competenti per Statuto e del Magnifico Rettore.
8. Ogni Corso di Dottorato, nei limiti delle proprie disponibilità, può bandire una o più borse riservate a studenti stranieri. In assenza di studenti stranieri vincitori o idonei, tali borse possono essere assegnate, secondo l'ordine di arrivo nella graduatoria, al primo vincitore senza borsa dei posti ordinari. Allo stesso modo, qualora per assenza di candidati idonei uno o più posti ordinari non venissero coperti, questi possono essere assegnati a eventuali cittadini stranieri che abbiano presentato domanda per i posti loro riservati e che siano risultati idonei non vincitori. Detta borsa potrà essere computata ai fini del raggiungimento del numero minimo delle borse necessarie per l'attivazione del Dottorato. Ogni corso può altresì destinare a studenti stranieri anche dei posti senza borsa.
9. L'Ateneo può contribuire, in compartecipazione con la struttura proponente, al finanziamento di borse di Dottorato presso altre sedi universitarie qualora presso l'Ateneo di Sassari non sia presente un Corso di Dottorato riferibile all'ambito disciplinare specifico.
10. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio, ivi comprese quelle riservate a studenti stranieri, non coperti dai fondi ministeriali o da altri fondi universitari, possono essere coperti mediante convenzione con soggetti estranei all'amministrazione universitaria, sottoscritta dal soggetto finanziatore e dall'università, da stipulare in data antecedente all'emanazione del bando, anche in applicazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni e integrazioni.
11. La durata dell'erogazione della borsa di studio è pari all'intera durata del Corso, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, e la decorrenza dei pagamenti coincide con l'avvio dell'iscrizione al Corso di Dottorato specificata nei bandi di concorso.

12. La cadenza di pagamento della borsa di studio è mensile. Qualora si verificasse una rinuncia al beneficio della borsa di studio o un abbandono dal Corso di Dottorato di un posto con borsa di studio, questa potrà essere attribuita al primo in graduatoria già iscritto al corso e privo di borsa di studio, nello stesso ciclo e nel medesimo curriculum, quest'ultimo se presente e indicato nel bando. In assenza di dottorandi iscritti senza borsa nel medesimo curriculum, ovvero in mancanza dell'indicazione di un curriculum nel bando, in merito alla riassegnazione della borsa si esprimerà il Collegio dei docenti con propria delibera.

13. Se il dottorando non è valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa, l'importo non utilizzato resta nella disponibilità del finanziatore per gli stessi fini.

14. La maggiorazione della borsa di studio per i periodi di permanenza all'estero di cui all'art. 13 verrà corrisposta in un'unica soluzione successivamente alla data di partenza del dottorando. La stessa non può essere autorizzata se il periodo di ricerca all'estero si svolge nello stesso comune di residenza del dottorando.

15. L'erogazione della borsa di studio è vincolata all'attestazione della presa di servizio del dottorando da parte del Coordinatore del corso e presuppone il rispetto della regolare frequenza. Ciascun Coordinatore curerà la rilevazione mensile delle presenze di ciascun dottorando, che non dovranno essere inviate agli Uffici ma conservate presso la direzione anche per eventuale esibizione di documentazione su richiesta dei soggetti finanziatori le borse di studio. Sarà cura dei Coordinatori inviare tempestivamente agli Uffici comunicazioni relative alle sospensioni, assenze non giustificate, rinunce e interruzioni della frequenza da parte dei dottorandi beneficiari e non di borsa di studio.

16. A ciascun dottorando è assicurato, in aggiunta alla borsa e nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti nel bilancio dei soggetti accreditati a legislazione vigente, un budget per l'attività di ricerca in Italia e all'estero adeguato rispetto alla tipologia di corso e comunque di importo non inferiore al 10% dell'importo della borsa medesima. Le tipologie di spesa e gli importi assegnati ai dottorandi sono stabiliti annualmente, per ogni anno accademico, in tempo utile per la predisposizione dei necessari documenti di bilancio. L'utilizzo del budget di cui al presente comma è consentito, previa autorizzazione del Supervisore, fino alla data dell'invio della tesi ai valutatori di cui all'art. 14, comma 3, o dell'eventuale secondo invio di cui allo stesso art. 14, comma 3.

17. Per il mantenimento dei contratti di alto apprendistato di cui al successivo art. 18 del presente Regolamento, negli anni di corso successivi al primo, si applicano i medesimi principi posti per il mantenimento delle borse di studio di cui al comma 1.

18. I principi di cui al presente articolo non si applicano ai borsisti di Stati esteri o beneficiari di sostegno finanziario nell'ambito di specifici programmi di mobilità in relazione a quanto previsto dalla specifica regolamentazione.

Art. 17

Corsi di Dottorato istituiti in convenzione con altre Università e Corsi di Dottorato in consorzio

1. L'Ateneo, previa approvazione degli Organi Accademici competenti per Statuto e nel rispetto del bando di cui all'art. 11 e previa stipula di un'apposita convenzione, può attivare Corsi di Dottorato in collaborazione con uno o più dei seguenti soggetti:

- a) Atenei italiani od esteri;
- b) enti di ricerca pubblici o privati, italiani od esteri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica, dotati di adeguate risorse in termini di strutture e di attrezzature;

- c) Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
- d) Imprese, anche estere, che svolgono una qualificata attività di ricerca e sviluppo;
- e) Pubbliche amministrazioni, istituzioni culturali e infrastrutture di ricerca di rilievo europeo o internazionale, per la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sviluppo ovvero di innovazione.

2. Le convenzioni con i soggetti di cui al comma 1 devono essere stipulate in tempo utile per garantire l'accreditamento e l'emanazione del bando di selezione per l'ammissione ai corsi di Dottorato. Le convenzioni di cui all'art. 3, comma 6, del presente Regolamento devono assicurare l'attivazione dei cicli di Dottorato per almeno un triennio (tre cicli).

3. Le convenzioni devono prevedere:

- a) l'effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca e le modalità di svolgimento delle attività di ricerca da parte dei dottorandi presso le strutture messe a disposizione dalle parti;
- b) la disponibilità di strutture operative e scientifiche adeguate;
- c) il finanziamento di almeno tre borse di studio per ciascun ciclo di Dottorato e per ciascun soggetto convenzionato;
- d) la ripartizione tra i partner degli oneri finanziari;
- e) gli apporti scientifici, didattici e di docenza delle parti;
- f) la mobilità di docenti e dottorandi;
- g) la possibilità di rilasciare il titolo accademico doppio/multiplo/congiunto.

4. Sono salve in ogni caso le convenzioni con istituzioni estere che prevedano una diversa ripartizione degli oneri finanziari tra i soggetti convenzionati.

5. È data, altresì, all'Ateneo la possibilità di costituire Corsi di Dottorato in consorzio con altri atenei a livello regionale o nazionale, attraverso i corrispondenti Dipartimenti. Scopo della struttura consortile è consentire al Corso di Dottorato di conseguire i requisiti ministeriali minimi richiesti per l'attivazione, ovvero realizzare comunità di studio più ampie e più varie per esperienze di ricerca là dove manchi tale varietà in una singola università. Resta fermo, in tal caso, che per il Corso di Dottorato costituito in consorzio deve essere individuata un'unica sede amministrativa.

6. In caso di convenzione con i soggetti di cui al comma 1), lettera b), la sede amministrativa del Dottorato è l'Ateneo, cui spetta il rilascio del titolo accademico.

7. Il numero di soggetti convenzionati non può essere superiore a quattro.

8. Nel caso di Corsi di Dottorato con sede amministrativa presso altra università, cui l'Ateneo di Sassari aderisce ai soli fini didattici, la relativa adesione è subordinata alla stipula di apposita convenzione tra i due Atenei interessati, con la precisazione che sono a carico del Dipartimento, o corrispondente struttura interessata, che propone l'adesione, gli oneri finanziari connessi allo svolgimento dei Corsi di Dottorato, ivi comprese le spese di mobilità dei docenti.

Art. 18

Dottorato in collaborazione con le imprese, Dottorato industriale e apprendistato di alta formazione

1. L'Ateneo può attivare, previo accreditamento ai sensi dell'art. 3, Corsi di Dottorato in convenzione con imprese italiane o straniere che svolgano attività di ricerca e sviluppo, fermo restando che la sede amministrativa del Dottorato è l'Ateneo, cui spetta il rilascio del titolo accademico.

2. L'Ateneo può, altresì, attivare Corsi di Dottorato industriale con la possibilità di destinare una quota dei posti disponibili, sulla base di specifiche convenzioni, ai dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione, che sono ammessi al Dottorato a seguito di superamento della relativa selezione. In tale caso, la convenzione, dovrà specificare la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente.
3. L'Ateneo può, inoltre, attivare Corsi di Dottorato in alto apprendistato con istituzioni esterne e imprese come previsto dall'art. 5 D. lgs. 14 settembre 2011, n. 167.
4. I Corsi di Dottorato in alto apprendistato e i Corsi di Dottorato industriale, nonché i posti, con e senza borsa, attivati sulla base delle relative convenzioni di cui ai commi 1 e 2, sono considerati equivalenti ai posti e alle borse ordinari ai fini del computo del numero minimo necessario per l'attivazione del corso.
5. Le convenzioni finalizzate ad attivare i percorsi di cui ai commi precedenti del presente articolo devono prevedere che:
 - a) la formazione dei dottorandi rimanga sotto la responsabilità dell'ateneo;
 - b) il programma di ricerca sia concordato tra l'Ateneo e i soggetti convenzionati, sotto la supervisione di due Supervisor, uno universitario e l'altro afferente al soggetto convenzionato;
 - c) eventuali ipotesi di brevetti e proventi derivanti dallo sfruttamento della proprietà intellettuale dell'attività di ricerca collegata al Dottorato, ivi compresi eventuali vincoli di riservatezza nella divulgazione dei risultati, siano oggetto di ulteriori accordi specifici;
 - d) il soggetto convenzionato garantisca la copertura finanziaria integrale di borse o altre forme di finanziamento per un importo almeno equivalente alle borse di studio finanziate dall'Ateneo.
6. Il soggetto convenzionato renda disponibili strutture adeguate all'effettivo svolgimento dell'attività di ricerca facilitando, nei modi più opportuni, l'esito professionale dei dottori di ricerca formati nell'ambito della convenzione. Per i dottorati di cui ai commi 1 e 2, i bandi di ammissione ai Corsi di Dottorato possono, tra l'altro, prevedere una scadenza diversa per la presentazione delle domande di ammissione e l'inizio dei corsi nonché modalità organizzative delle attività didattiche dei dottorandi tali da consentire lo svolgimento ottimale del Dottorato.

Art. 19

Tesi dottorale in co-tutela

1. Lo svolgimento di tesi in co-tutela è attivato a seguito di apposita convenzione proposta dalla Giunta o dal Collegio dei due Dottorati che intendano realizzare tale obiettivo, e stipulata fra i Rettori delle Università di riferimento.
2. Le modalità di partecipazione alla tesi in co-tutela devono prevedere le seguenti condizioni minime:
 - a) la frequenza dei dottorandi per la preparazione della tesi effettuata in periodi alterni pressoché equivalenti in ciascuna delle due Istituzioni;
 - b) la nomina di due Supervisor di tesi, uno per la parte italiana, l'altro per l'Università cooperante, che seguono le attività del dottorando e valutano, ciascuno con propria relazione scritta, la tesi di Dottorato. Il giudizio positivo di entrambi i Supervisor di tesi è condizione necessaria per l'ammissione all'esame finale. I Supervisor di tesi (per parte italiana) devono fare parte del Collegio dei docenti del Corso;
 - c) la commissione giudicatrice, nominata dai Rettori delle due Università, è composta da rappresentanti delle due Istituzioni in numero pari, e deve comprendere almeno quattro membri, secondo le modalità previste nella convenzione. Possono fare parte della commissione i Supervisor di tesi;

d) Ciascuna Istituzione si impegna a conferire il titolo di dottore di ricerca, o titolo equipollente, a seguito della presentazione di una relazione favorevole della commissione giudicatrice, ovvero a conferire un titolo congiunto.

3. Il titolo di dottore di ricerca è completato con la dizione "Tesi in co-tutela con l'Università di ...". La co-tutela di tesi di Dottorato può essere attuata solo a favore di dottorandi iscritti al 1° anno di Corso. Il Collegio del corso può autorizzare, altresì, l'attivazione di una co-tutela di tesi per dottorandi iscritti al 2° anno di Corso qualora sussistano particolari interessi scientifici. Poiché il dottorando verrà iscritto al primo anno di Corso presso l'Università partner, il Collegio del Corso dovrà contestualmente approvare il rinvio di un anno per la discussione della tesi finale.

Entro la fine di ciascun anno dei rispettivi corsi, la Giunta procederà alla valutazione dell'attività svolta anche dai dottorandi in co-tutela di tesi, iscritti presso le Università partner ai fini dell'ammissione all'anno successivo.

Art. 20 Internazionalizzazione

1. L'Ateneo promuove e agevola la cooperazione internazionale e interuniversitaria anche nel settore dei dottorati di ricerca.

2. In accordo con i principi cui si ispira il "processo di Bologna per la costruzione dello spazio europeo dell'istruzione superiore", integrato con quello della ricerca, l'Ateneo promuove l'internazionalizzazione dei corsi tramite:

- a) inserimento di qualificata docenza internazionale;
- b) incentivazione alla mobilità internazionale degli iscritti ai corsi;
- c) partecipazione dei dottorandi a progetti di ricerca internazionale;
- d) attivazione di Corsi in convenzione o consorzio con atenei ed enti stranieri;
- e) accordi di reciproco riconoscimento dei titoli e dei Corsi;
- f) rilascio di doppi titoli, o titoli congiunti, sulla base di accordi quadro governativi o fra Atenei.

Ai fini di cui al comma 1, l'Ateneo di Sassari promuove e stipula, con altre università straniere, convenzioni che definiscono le concrete modalità di cooperazione e, in particolare, lo svolgimento di tesi in co-tutela ai sensi dell'art. 19, e l'istituzione di forme di Corsi di Dottorato integrati fra l'Università di Sassari ed altra università.

Art. 21 Dottorati internazionali

1. Qualora il livello di armonizzazione raggiunto fra l'ordinamento universitario italiano e quello di un altro Paese consenta la realizzazione di un Corso di Dottorato unitario, le relative proposte, congiuntamente formulate, dovranno evidenziare gli obiettivi scientifici e formativi del corso, il piano didattico, la struttura, le attività integrate svolte nell'una e nell'altra sede e la mobilità dei dottorandi e dei docenti.

2. Gli elementi che precedono saranno integrati in una convenzione bilaterale che, in analogia a quanto previsto nell'articolo precedente, disciplinerà la composizione e la competenza degli Organi, le modalità di accesso, dell'elaborazione della tesi, degli esami finali e del rilascio del titolo; il tutto a condizione di reciprocità fra le Università cooperanti.

3. La disciplina di un Corso di Dottorato così istituito, per il suo carattere integrato con una università straniera, può essere adottata anche in deroga alle disposizioni del presente Regolamento.

4. Le domande relative alla istituzione di un Corso di Dottorato di cui al presente articolo saranno sottoposte alla valutazione del Consiglio della Scuola di Dottorato di cui all'art. 9 del presente Regolamento, che terrà conto, fra l'altro, della specificità dei predetti Dottorati sulla base degli stessi criteri usati per le proposte di Dottorato ordinario per quanto concerne la validità scientifica e formativa.

5. Tenuto conto dei tempi richiesti dal perfezionamento delle convenzioni e delle diverse procedure legate ai progetti di internazionalizzazione in ambito ministeriale, le proposte di attivazione dei Dottorati internazionali potranno essere sottoposte al Consiglio della Scuola di Dottorato in qualsiasi momento.

Le proposte dovranno:

- a) essere corredate dal parere positivo della Giunta o del Collegio del Corso proponente e dello schema di convenzione da stipulare con le Università partner;
- b) evidenziare il fatto di essere presentate quali proposte di Corso di Dottorato internazionale;
- c) fornire le stesse informazioni riguardanti piano scientifico e didattico, composizione del Collegio dei docenti e pubblicazioni dei docenti membri del Collegio negli ultimi cinque anni e, in caso di richiesta di rinnovo, gli indicatori di *performance* degli studenti e dei dottori di ricerca degli ultimi anni;
- d) motivare in modo specifico le ragioni per le quali la proposta ha carattere internazionale e indicare le strategie organizzative grazie alle quali i proponenti ritengono di raggiungere gli obiettivi;
- e) stabilire le modalità di nomina e i criteri di composizione della commissione giudicatrice di ammissione al Corso;
- f) citare le istituzioni partner, italiane e straniere, evidenziando la specificità del loro apporto sul piano scientifico-formativo, di organizzazione, di cofinanziamento delle spese e di eventuali borse di studio;
- g) chiarire se vi è mutuo riconoscimento del titolo o rilascio di titolo congiunto, nonché le condizioni generali di pariteticità tra i partner;
- h) presentare un piano finanziario complessivo.

6. La composizione del Collegio richiede una partecipazione di docenti dell'Università di Sassari equivalente a quella delle altre Istituzioni partecipanti.

7. La commissione di valutazione finale dovrà essere composta da tre o da cinque membri, designati, d'accordo tra le Istituzioni partecipanti, al di fuori del Collegio.

8. I dottorandi dovranno svolgere parte della loro formazione, da un minimo di sei ad un massimo di diciotto mesi, presso una tra le Università partner straniere, svolgendo l'attività di ricerca nell'ambito di un progetto approvato e concordato con il Collegio dei docenti.

9. L'autorizzazione alla discussione di tesi è concessa in base ai rapporti redatti, oltre che dai Supervisor di tesi delle Università cooperanti, da almeno due docenti stranieri appartenenti alle altre università.

10. Nel caso in cui non sia diversamente concordato con l'Istituzione straniera, la redazione e la discussione della tesi di Dottorato saranno in lingua italiana con un ampio riassunto nella lingua dell'Università cooperante.

11. Il Dottorato internazionale non è automaticamente rinnovato nel ciclo successivo. Ogni conferma è subordinata alla presentazione di apposita richiesta presentata nei modi specificati in questo articolo ed è accompagnata da idonea documentazione e da una relazione che tracci il bilancio dell'anno precedente.

12. Nel caso in cui la valutazione dei candidati avvenga ai sensi dei commi 1 e seguenti del presente articolo, non operano le modalità di selezione poste per il conseguimento del titolo di dottorato ordinario dall'art. 15 del presente Regolamento.

Art. 22 **Dottorato europeo**

1. Il Dottorato europeo non è un titolo accademico a valore sovranazionale, ma una certificazione che viene attribuita sotto la responsabilità delle singole istituzioni universitarie. È stata elaborata dalla Confederazione delle conferenze dei Rettori dell'Unione Europea (EUA) e viene rilasciata qualora vengano soddisfatte le seguenti quattro condizioni:

- a) giudizio positivo sul lavoro di tesi accordato da almeno due docenti di elevata qualificazione di cui all'art. 14, comma 3, del presente Regolamento, appartenenti a due università della Unione Europea diverse da quella del Paese in cui è iscritto il dottorando e da quelle dove il dottorando ha svolto attività di stage;
- b) presenza nella commissione d'esame di almeno un membro proveniente da un'istituzione di un Paese della Unione Europea diverso da quello del Paese in cui è iscritto il dottorando;
- c) parte della discussione della tesi deve avvenire in una delle lingue ufficiali della Unione Europea, diversa da quella del Paese in cui è iscritto il dottorando;
- d) la tesi di Dottorato deve essere il risultato di periodi, anche non continuativi, di lavoro e di ricerca della durata complessiva di almeno tre mesi in un Paese della Unione Europea diverso da quello in cui è iscritto il dottorando. Al fine del rilascio della certificazione di dottorato europeo ai dottorandi che ne abbiano fatto esplicita richiesta, la Giunta assume, entro la fine di ciascun anno di corso del dottorando, una delibera che attesta il soddisfacimento delle suindicate quattro condizioni ed esprime l'assenso al riconoscimento della certificazione suddetta.

2. I valutatori esterni non possono fare parte della commissione.

Art. 23 **Rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alla normativa nazionale vigente in materia e alle norme statutarie e regolamentari dell'Università degli Studi di Sassari.

Art. 24 **Norme finali e transitorie**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo al decreto rettorale di emanazione.
2. Destinatari del presente regolamento sono i dottorandi *in itinere* iscritti ai Corsi di Dottorato di ricerca, nonché quelli il cui primo anno di iscrizione decorra successivamente alla data di entrata in vigore.

ALLEGATO 1

Attività		Tipologia	I Anno	II Anno	III Anno	TOT
Progetto di ricerca		Minimo*				120
Docenza UNISS	Organizzata dalla Scuola	Per tutti i dottorandi (minimo)*	6	2	0	8
	Organizzata dai Corsi di Dottorato	Corsi organizzati da Dottorati diversi da quello di iscrizione del dottorando, a scelta (minimo)*				2
		Corsi organizzati dal Dottorato di iscrizione del dottorando (minimo)*				12
Altre attività (Uniss e non)*						
Seminari, corsi, simposi, ecc		Minimo				10
Assistenza alla docenza e tutoraggio di tesisti e praticanti		Massimo	6	6	6	18
Stage e tirocini						
CFR RICHIESTI			60	60	60	180

* Eventuali regole e obblighi specifici sono definiti dalla Scuola di dottorato o dai Corsi di Dottorato che hanno promosso l'evento.

1 CFR corrisponde a:

- 25 ore di progetto di ricerca, tirocini e stage, esercitazioni, assistenza tesi (max 2.5 CFR/tesi).
- 5 ore di lezioni frontali impartite dalla Scuola o dai Corsi di dottorato, in presenza o come webinar interattivi; in caso di webinar non interattivi i CFR acquisiti si dimezzano.
- 4 ore di seminari e conferenze in inglese, con l'aggiunta di 1 CFR per la presentazione di un poster e 2 CFR per quella di un *paper* o di una comunicazione orale.
- 5 ore di attività formative (lezioni) erogate dal dottorando.
- 10 ore di attività di tutorato studenti e assistenza alla didattica.
- Per ciascun seminario o corso impartito da relatori non appartenenti a UNISS:
 - da 1 a 4 ore: 0.5 CFR (per webinar non interattivi 0.25 CFR);
 - da 5 a 8 ore: 1 CFR (per webinar non interattivi 0.5 CFR).

ASSEGNAZIONE DEI CFR

Per completare il Dottorato di Ricerca, il dottorando deve conseguire, nell'arco dei tre anni di Corso di Dottorato, 180 CFR (Crediti Formativi di Ricerca).

I crediti vengono assegnati a seguito di:

- **Progetto di ricerca:** attività sul progetto di ricerca e stesura della tesi. Qualora parte dell'attività di ricerca sia condotta all'estero attraverso i programmi di mobilità Erasmus, vengono riconosciuti, all'interno dei 120 CFR complessivi disponibili, 3 CFR per ogni mese trascorso all'estero. In caso di frazioni di mese, saranno riconosciuti 1,5 CFR a fronte di un periodo di almeno 15 giorni.

- **Studio individuale**
- **Attività didattiche** dei Corsi e della Scuola di Dottorato:
 - la frequenza deve essere di almeno il 70% delle ore per i dottorandi beneficiari di borsa di studio erogata per la frequenza del Dottorato di ricerca e del 30% per quelli senza borsa;
 - le presenze devono essere raccolte dal docente;
 - la frequenza dà diritto a sostenere l'esame, ove previsto. La valutazione positiva equivale al conseguimento dei CFR corrispondenti.
- **Altre attività:**
 - Partecipazione a seminari, convegni, corsi, etc. a scelta del dottorando;
 - attività tutoriale a supporto dei tirocini e delle ricerche degli studenti triennali e magistrali;
 - attività di didattica integrativa, che può essere condotta per un massimo di 40 ore per anno.

DEFINIZIONE DI "ALTRE ATTIVITÀ"

- Partecipazione a seminari, convegni, corsi, etc. esterni ai Corsi di Dottorato dell'Università di Sassari, a scelta del Dottorando:
 - deve essere concordata con il Supervisore;
 - il dottorando deve richiedere l'attestazione di partecipazione a queste attività per poter acquisire i CFR assegnati.
- Conduzione di attività tutoriale a supporto dei tirocini e delle ricerche degli studenti triennali e magistrali:
 - devono essere autorizzate dalla Giunta di dottorato e riguardare tematiche affini a quelle di ricerca del Dottorando;
 - i CFR sono riconosciuti con dichiarazione del Docente guida (massimo di 2.5 CFR per tesi e 5 CFR per anno accademico).
- Attività di didattica integrativa, definite dall'art. 2, comma 1, lettera d) del Regolamento sul conferimento degli incarichi didattici:
 - i dottorandi possono condurla, secondo il Regolamento della Scuola di Dottorato per un massimo di 40 ore per anno;
 - È necessario un nulla osta della Giunta di dottorato;
 - Per attività didattica integrativa, si intendono le attività seminariali, di esercitazione, di laboratorio, di insegnamento propedeutiche all'attribuzione di crediti formativi e che non facciano parte del programma del Corso di Dottorato o della Scuola di Dottorato. La valutazione sulla loro ammissibilità è rimandata alla Giunta del Corso di Dottorato.